

AREA 2 – SERVIZIO 5
Registro Imprese, REA, Albo Artigiani, SUAP

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI N.17 SOCIETÀ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2490 ULTIMO COMMA DEL CODICE CIVILE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cosenza annualmente avvia i procedimenti finalizzati a cancellare d'ufficio quelle imprese che rientrano nelle condizioni previste dalla normativa in vigore;

RITENUTA la necessità continua che il Registro delle Imprese fornisca una pubblicità veritiera e corretta della realtà economica provinciale;

VISTO l'articolo 2490 del CC che dispone: "Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo (bilanci in fase di liquidazione), la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 351 del 28.05.2014 con la quale la Camera di Commercio di Cosenza ha affidato alla società Infocamere l'elaborazione di un apposito elenco delle società di capitali in liquidazione che non hanno depositato i bilanci in riferimento alle annualità 2010-2011-2012, con esclusione delle società cooperative, con sede legale nella provincia di Cosenza;

CONSIDERATO che l'elenco è stato trasmesso dalla società Infocamere, in data 5 giugno 2014, e comprende 519 posizioni non cessate che soddisfano il requisito dell'articolo 2490 all'ultimo comma;

TENUTO CONTO che l'elenco pervenuto contiene società con date di apertura della liquidazione molto diverse e per tale motivo si è deciso di utilizzare, come metodo di scelta oggettivo, quello cronologico partendo dal considerare le società che sono in liquidazione da più tempo e che, presumibilmente, sono di fatto società non più in essere e che si possono cancellare d'ufficio;

CONSIDERATA la Determina del Conservatore n. 42 del 06/06/2008, ad oggi non modificata, con la quale sono stati individuati i criteri operativi e le modalità tecniche per la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione, rientranti nella fattispecie dell'art. 2490, u.c., prevedendo la trasmissione di un avviso ai liquidatori con l'invito a provvedere al deposito dei bilanci omessi ovvero a presentare eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso;

CONSIDERATO che l'art.2490 del CC nulla dice in merito al soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di cancellazione né delinea l'iter da seguire per arrivare alla cancellazione, e che per tale motivo questo Registro delle Imprese ha deciso di inoltrare una comunicazione ai liquidatori per evitare l'automatismo che faccia conseguire al mancato deposito dei bilanci annuali di liquidazione la cancellazione della società;

TENUTO CONTO che l'ufficio ha avviato l'istruttoria per n. 23 società di capitali e, con prot. 12222 del 1° luglio u.s., ha comunicato all'indirizzo di residenza dei liquidatori, risultante dalle visure camerali, l'avvio del procedimento per la cancellazione d'ufficio mediante l'invio di lettera raccomandata A/R;

RILEVATO che è stato assegnato ai liquidatori il termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni e documentazioni atte a dimostrare la persistenza in vita della società in liquidazione, con il deposito dei bilanci mancanti, e quindi richiedere l'archiviazione della procedura;

ESAMINATI gli esiti postali delle comunicazioni inoltrate e avendo riscontrato che delle 23 società iniziali solo per n.17 società la notifica è andata a buon fine;

RILEVATO pertanto che, ad oggi, per 17 società di capitali, di cui all'elenco sotto riportato, il termine fissato è inutilmente decorso senza che i liquidatori delle società destinatarie dell'avviso abbiano fornito alcun riscontro né abbiano provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio: per come risulta dalla banca dati del Registro Imprese;

VISTO l'art.2188 che istituisce il Registro delle Imprese;

VISTA la legge 580/93, all'art.8, e il Regolamento di attuazione approvato con il dpr 581/95;

VISTA la legge 241/1990;

VISTO l'art.2490 del CC così come riformato dal D.lgs. 6/2003;

PRESO ATTO che l'istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione è stata eseguita dalla dott.ssa Consuelo Milione responsabile dei procedimenti di cancellazione d'ufficio;

PRESO ATTO che la verifica della regolarità formale degli atti istruttori relativi all'argomento è stata eseguita dalla Responsabile del servizio 5, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

RICHIAMATA la nomina della scrivente quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013 pubblicata sulla G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013;

DETERMINA

1.la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di capitali, di seguito elencate, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2490, ultimo comma del c.c., con gli effetti dell'art. 2495 del C.C.

IMPRESA	N° REA
O.M.C. -Officine meccaniche e industriali srl	169816
Cos.mo Costruzioni moderne	52354
SO.LA.FER.	59304
"S.m.e.s. - sviluppo metodi e sistemi" srl	71962
"I.T.I.T." srl	73493
GENERAL CANTIERI SRL	73635
M.Giordano nuovo habitat srl	102835
Immobiliare Adele srl	113332
"Tirreno moda srl"	134363
EDO ECO srl	143619
Agritalia srl	146939
Pino srl	148179
N'oxid industries srl	150012
Merano srl	152353
Mobilstand srl in liquidazione	159302
FIME srl (fabbrica italiana macchine ecologiche)	170500
Audifon srl	175489

2. il personale del Registro Imprese potrà in essere le misure operative per l'esecuzione del presente provvedimento incluse le relative registrazioni informatiche;
3. di notificare ai liquidatori l'avvenuta cancellazione mediante raccomandata a/r.

IL CONSERVATORE
Avv. Erminia Giorno

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso (approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 9 del 14.12.2009), è stata pubblicata all'albo camerale on line istituito con deliberazione di Giunta Camerale n. 4 del 24.01.2010 ai sensi dell'art. 32 della legge 69/09, come modificato dal D.L. 194/2009 e L. 25/2010 per una settimana dal _____ al _____

Cosenza lì _____,

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Donatella Romeo)